ANNO XXXIII — Giovedì, 17 Giugno 1880 — N. 165

L'OPINIONE
Giornale Quotidiano

PREZZO DELLE ASSOCIAZIONI:

	TRIMESTRE	SEMESTRE	ANNO
Roma e provincia (al Regno)	L. 9 —	L. 17 —	L. 32 —
per tutti gli Stati «Europa e Egitto»	» 12 —	» 23 —	» 42 —
Stati Uniti dell'America Settentrionale	» 18 —	» 34 —	» 62 —
America Meridionale	» 20 —	» 38 —	» 72 —
Isole Canarie, Chili e Australia	» 24 —	» 46 —	» 86 —

Gli abbonamenti che si prendono per l'estero devono pagarsi in oro.

Gli abbonamenti cominciano col 1° d'ogni mese.
Chiesta copia arretrata cent. 10 — Arretrato per la provincia. 20
Un foglio arretrato cent. 50

LE ASSOCIAZIONI SI RICEVONO:
In Roma all'Amministrazione del Giornale, via del Seminario, n. 87, piano terreno. Nelle provincie, presso gli Uffici postali.
A Parigi, all'Agenzia Havas, rue Vivienne, 38. A Londra, Daniel Dayres et Comp., 1, Finch Lane, Cornhill E. C.
Le lettere e i pacchi devono essere inviati franchi all'Amministrazione del Giornale. — Non si ricevono lettere non affrancate.
Ritardo o mancamento d'inserzione devono avere entro la decade in cause utile col spedizione il Giornale.
Per gli annunzi rivolgersi esclusivamente alla Ditta A. Manzoni e C. Roma, via di Pietra, n. 89. Milano, via della Sala, n. 16. Parigi, rue du Faubourg St-Denis, 68.

Roma, 16 Giugno

BOLLETTINO POLITICO

Il progetto sulle sepolture, del quale abbiamo altra volta parlato, fu notevolmente modificato dalla Camera dei Lordi, sui grande dell'opposizione del governo Protestante. Il governo che negli stessi emisteri della Chiesa inglese potessero essere sepolti i cadaveri degli individui i quali in vita non avevano appartenuto ad essa. I radicali lo rimproverarono di avere aggiunto a questa liberale disposizione alcune restrizioni che ne menomavano l'importanza. Non giusta era l'accusa. Il ministero si era dovuto occupare dell'opposizione che il disegno di legge avrebbe incontrato nella maggioranza della Camera dei Lordi e della necessità di trovarvi in qualche modo gli effetti pratici. Come si è visto alla prova, nonche questi temperamenti, che pur avevano offeso e irritato la frazione radicale della maggioranza, bastarono ad acquistare al progetto di legge l'approvazione della maggioranza conservatrice della Camera dei Lordi, che con 150 voti contro 100, fu approvato un emendamento di Edycomb, che limita le sepolture nei cimiteri conformisti ai luoghi nei quali non esistono cimiteri non conformisti; e con 127 voti contro 107 fu approvato un emendamento dell'arcivescovo di York, che esenta dalla servitù stabilita nella legge la parte consacrata dei cimiteri.

L'inghilterra vuole sinceramente la pace e desidera che la pace regni nel continente. Gli infanti e bollicosi disegni del ministero Beaconsfield, per quando dovessero lusingare l'amor proprio e l'orgoglio nazionale, non lasciarono durevoli e profondi ricordi nell'animo degli inglesi. Poc'anzi le truppe inglesi impegnavansi in guerre disperdicee e lunghe in Asia e in Africa, pronte ciascuna a provare in Europa il loro valore; oggi si tratta di richiamare dalle colonie del Capo il governatore che acquistò all'Inghilterra la repubblica di Transvaal e il paese degli zulu; si richiamano effettivamente il generale Roberts e il generale Stewart dall'Afganistan; si promuove la riunione della Conferenza di Berlino, onde impedire al conflitto fra montenegrini ed albanesi, fra greci e turchi di essere scintilla di qualche nuovo e grande incendio; e nella Camera dei Comuni la maggioranza liberale, quasi volesse rispondere colla scelleratezza di un grande principio ai voti delle maggioranza conservatrice della Camera dei Lordi, approvò ieri un emendamento del signor Courtenay, col quale s'invita il governo a cogliere ogni possibile occasione per raccomandare alle potenze di ritirare gli armamenti. In questi recitamenti, il ministero Gladstone non ha bisogno. Tuttavia il voto della Camera dei Comuni ha notevole importanza come espressione del pensiero del partito liberale.

La Porta risponde alla parte della nota collettiva delle potenze che riguarda i confini turco-ellenici. In questo documento che il telegrafo ci compendia, risultano chiaramente queste due cose: primieramente, che lo domande della Grecia sono giudicate soverchio in Turchia; in secondo luogo, che la Porta, pur essendo disposta ad accettare la mediazione delle potenze, respinge nondimeno qualunque forma di mediazione, che potesse ledere l'indipendenza e la libertà sua. Col primo punto il governo di Costantinopoli respinge precisamente le decisioni della Conferenza. Imperocchè le proposte dell'Inghilterra e della Francia, acconsentite già dalle Altre potenze, implicando la consegna di Janina alla Grecia, si accordano, nella parte loro essenziale, colle domande del governo di Atene. Col secondo punto si riceve al medesimo fine. Il solo fatto della riunione della Conferenza di Berlino è già una diminuzione dell'indipendenza della Porta. E quanto alla libertà della Porta di accettare o respingere le decisioni della Conferenza, non la si può riconoscere in alcun modo dall'Europa di Atene, perchè debbe nulla e irrita tutta l'opera dei plenipotenziari delle potenze europee. Sembra adunque che la risposta del governo di Porta non rassegnarsi alla sentenza dell'Europa. Si limiterà però a protestare con una nota diplomatica o si opporrà colle armi alla esecuzione di questa sentenza? In tal caso la Grecia non basterebbe a vincere il nemico. Quale altra potenza europea sarebbe chiamata a recare alla Grecia il soccorso delle proprie armi?

L'OPPOSIZIONE COSTITUZIONALE

La lettera dell'on. Cavalletto da noi pubblicata ieri, invita i deputati dell'Opposizione costituzionale a recarsi sollecitamente al loro posto e ad essere assidui alle sedute. E una delle ragioni invocate in questa lettera per dimostrare la necessità della loro presenza, si è che la Camera è chiamata a esaminare le elezioni contestate e decidere intorno ad esse. Come ben dice l'on. Cavalletto, i deputati dell'Opposizione costituzionale devono sentire il dovere della solidarietà, e non permettere che i loro colleghi siano sacrificati senza difesa per ispirito di parte.

Noi non ci facciamo paladini delle elezioni irregolari, ma ve ne sono parecchie nelle quali si tratta di risolvere delicate questioni, di apprezzamenti di fatti, di interpretazioni di diritto, che non debbiamo lasciare in balia delle passioni partigiane. Gli stessi elettori sono interessati a che la Camera sia composta di quei deputati che rappresentano gli elementi sani della grande maggioranza costituzionale della Camera dei Lordi, approvò ieri un emendamento del signor Courtenay, col quale s'invita il governo a cogliere ogni possibile occasione per raccomandare alle potenze di ritirare gli armamenti. In questi recitamenti, il ministero Gladstone non ha bisogno. Tuttavia il voto della Camera dei Comuni ha notevole importanza come espressione del pensiero del partito liberale.

La Porta risponde alla parte della nota collettiva delle potenze che riguarda i confini turco-ellenici. In questo documento che il telegrafo ci compendia, risultano chiaramente queste due cose: primieramente, che le

reputino che la guerra sia il miglior regime d'amministrazione. Perciò hanno lasciato in quarto il Lavoli e il Bucoggi, come hanno mandato disperse il Tedeschini, che è in rappresentanti nel Consiglio provinciale per quasi vent'anni, ed ha reso loro dei veri servigi, ch'essi hanno voluto disconoscere. Noi crediamo che l'esperienza proverà agli elettori del salernitano che hanno torto di credere che le persone messe da banda siano migliori, e che il Consiglio comunale governerà nè molto nè poco a quegli interessi, in nome dei quali essi mancano guerra al circondario interno. Noi auguriamo nella esperienza; intanto è già qualche cosa che gli elettori del salernitano, preparandosi per oggi, non dubbio che cercano di liberarsi dai mezzi politicanti.

Gli stipendi dei maestri

Ecco il testo del progetto di legge presentato dall'on. Bonacci, e relativo agli stipendi dei maestri elementari:

Signori! — Riposano in forma eloquente diverse e non qualche sagrinala il progetto di legge da me presentato alla Camera il 31 maggio 1879; accolto unanimemente dagli uffici, ma sul quale, per diverse circostanze, la Commissione nominata da quelli non ebbe tempo di riferire.

Mi è parso miglior partito il formulare una tabella nuova, sulla quale, come sulla vecchia, tutte il regno della tabella annessa all'articolo 24 della legge 13 novembre 1859.

Poichè minimi degli stipendi di tanti da quanto debbono essere aumentati di un decimo, in tabella che le proposte è aggiunta quella con questo aumento, avendovi solo modificati leggerissimi alcuni dei minimi, perchè la somma della spesa in un terzo la classe di comuni per dodicesimi.

In questa tabella l'articolo aborgano l'eccezione che è fatta per le maestre all'articolo 24il della legge 13 novembre 1859. Per questa eccezione, il minimo degli stipendi per le maestre è di due terzi minore di quelli dei maestri. Essa la vigore nel Piemonte, nella Lombardia, nella provincia romana, e non ove, e nella Sicilia. È tempo, nel parer mio, che questo cessato. A voglia per prestare che ci debba essere differenza tra lo stipendio del maestro e della maestra, non può però questa differenza essere così grande.

Il rimanente dell'articolo 1, che non si discosta sostanzialmente alla disposizione vigente, da quella stabilita nell'art colo 17 della legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865, è per un ragione molto evidente. Non si può ragionalmente allargare che il minimo d'uno stipendio debba essere il medesimo in comuni ove quoi il mantenimento della vita è in molti riguardi differentissimo.

L'articolo 2 si fonda su questo principio, che non può essere equo che solo per i maestri elementari. In legge non prevenuta, che vi sia un miglioramento progressivo nella loro carriera.

L'articolo 3 serve a rendere meno precaria questa carriera stessa e a dare al maestro e alla maestra quella stessa difesa rispetto ai comuni che hanno rispetto alle Stato i professori di scuole secondarie e normali.

La disposizione dell'articolo 4 l'ho ripetuta dall'articolo 9 del progetto di legge che ebbi l'onore di presentare alla Camera il 31 febbraio 1873.

In la crede adatta a rendere la scuola centro di lavoreran pubblico, ed accelerare a lor beneficio la conversione di molte fondazioni oggi meno utilmente spese.

Mi contentavo qui di questo considerazioni, che avrò occasione di ritornare di maggiori peso, quando gli Uffizi, nominatanti la lettura di questa proposta di legge, mi daranno modo di svilupparne le ragioni di ciascun articolo.

Art. 1. Il minimo degli stipendi dei maestri e delle maestre di ciascuna categoria per i comuni di 2000 abitanti e meno è fissato dalla tabella annessa alla presente legge.

Questo minimo è maggiorato di un decimo nei comuni dai 2001 ai 10,000 abitanti.

Di due decimi nei comuni da 10,001 a 30,000 abitanti.

Di tre decimi nei comuni da 30,000 a 60,000 abitanti.

Di quattro decimi nei comuni oltre 60,000 abitanti.

Art. 2. Lo stipendio creso d'un decimo ogni decennio.

Art. 3. Col decreto il primo biennio nel quale il maestro è nominato in via d'esperimento, come quello ottenuto in concorso, e quello ottenuto di questo, il maestro non potrà essere licenziato dal comune, contro il suo volere, senza l'approvazione del Consiglio provinciale.

Il maestro ha diritto di presentare al Consiglio per iscritto e verbalmente le sue difese.

Art. 4. Ciascuna scuola popolare è *cosa municipale*.

I lavoli che le si facessero e le fondazioni che si potessero costituire in favore di essa, *prendono* a diminuzione della spesa del comune.

Ingiunto degli stipendi assegnati ai maestri elementari secondo le categorie, il grado e la classe delle scuole cui sono applicate.

Nella categoria minore — Superiore nella classe prima, 1250 — nella classe seconda, 1100 — nella classe terza, 975.

Nella categoria urbana — Inferiore nella classe prima, 900 — nella classe seconda, 800 — nella classe terza, 700.

Nella categoria rurale — Superiore nella classe prima, 780 — nella classe seconda, 720 — nella classe terza, 650.

Nella categoria rurale — Inferiore nella classe prima, 720 — nella classe seconda, 660 — nella classe terza, 595.

Patenti cogl' insegnanti

Dal ministero dell'istruzione pubblica è stata indirizzata la seguente circolare ai presidenti dei Consigli scolastici:

Si è verificata il grave inconveniente che alcuni insegnanti invece di presentare la patente originale al Consiglio scolastico per l'approvazione della loro nomina a maestri elementari si contentano con una copia conforme; ed è poi certo il dubbio che simil fatto avvenga l'originale stesso per altri insegnanti che ne hanno stato ufficiali.

Ad evitare il lamentato inconveniente, questo ministero prescrive che d'ora innanzi i Consigli scolastici abbiano a ritenere negli archivi della 7ª ufficio le patenti originali, che presentano gli insegnanti per ottenere la approvazione della loro nomina, e non abbiano a restituirle ne a domine al loro titolari che all'epoca del loro licenziamento, o ai casi prima della scadenza della patente.

Per il ministro
F. TERZAGHI.

La tassa di registro e bollo

Il *Bollettino* del ministero della giustizia pubblica le seguenti risoluzioni di quel ministero. Di arrecito che, nella tabella in parola, è detto che dovranno essere scritte in carta, col bollo ordinario da lire 1 e col bollo speciale di lire 4, le copie non in forma esecutiva, da notificarsi per cautela, della sentenza e del provvedimento di Corte d'appello; e da ciò conseguiva che col bollo speciale di lire 4 sono composte le tasse di lire 2 per la copia, e le tasse di lire 2 per la relazione dell'usciere, da farsi di seguito.

Che se il primo foglio avesse ottenuto il bollo ordinario da lire 1 e quello speciale da lire 2, la relazione dell'usciere non potendo aver fatti di seguito, ma dovendo essere scritta sopra altro foglio e pure col bollo ordinario da lire 1 e quello speciale da lire 2.

Le copie sulle quali non vegliasi fer scritto la relazione di seguito nell'originale non sono essere scritte sopra carta, pel primo foglio, col bollo ordinario di lire 1, e il bollo speciale di lire 2, e pei seguenti gli altri bollo ordinario di una lira.

II. Si è dubitato se la tassa di registro per l'atto d'ascisro sia una sola, ciò se sia dovuta soltanto per l'atto di citazione, ovvero dell'usciere e rimborsata dalla volontaria sulla a pieni dell'atto originale o della copia, che viene restituita alla parte richiedente, oppure se siano dovute tante tasse quante sono le persone alle quali deve essere fatta la notificazione, e ciò in modo eguale, per modo che anche per le copie da notificarsi al debitor fur uso di carta da bollo speciale.

Il 2° è dichiarato che la legge 11 gennaio 1880 non ha fatto alcuna innovazione nella misura e nell'ammontare della tassa, ma la solo modificato il modo di esazione, assistendo alla marche in bollo speciale applicato alla carta con bollo ordinario e che perciò per ogni atto di notificazione è dovuta un'unica tassa di registro.

14. A questo proposito da alcuni cancellieri si è dichiarato, che la legge 11 gennaio 1880 non ha fatto alcuna innovazione nella misura di un obbligo ad esso imposto, ed avendo o meno nel diritto di esercizi 20 che non è stato mai esercitato, ma solo nel modo di esazione.

15. Si è chiesto se il nunero d'ordine che deve essere apposto alle copertine dei fascicoli debba essere il numero che fu dato al primo mandato, o il numero che dichiarato, che il numero che deve portare il fascicolo non è quello del primo mandato, ma quello che corrisponde al numero, bensì un numero progressivo speciale, il quale di anno in anno deve indicare quanti dell'intero numero d'ordine sono stati dati a fascicoli.

Si è pure dichiarato che anche la rilevazione del numero d'ordine non è necessaria se state scritte o la relative sentenze per certificato di atti devono essere inscritti nel registro generale cronologico.

4. Essendo stata fatta domanda se la nota per la iscrizione della causa nel ruolo d'udienza, dev'essere iscritta nel registro generale cronologico, si è risposto affermativamente.

5. Si è chiesto se le copie di sentenze, che già furono inscritte nel registro generale cronologico nel momento in cui furono rilasciate, debbono essere nuovamente quando l'esistere la stessa copia in natura e quindi non vi sarebbe nulla colonne apposite d'indicare il numero delle copie rilasciate, e che non è necessario che il nicome il foglio ed i fogli di carta bollata su quali sono esiste in copia possono essere stati rilasciati nel registro, e che, finalmente, il cancelliere, nell'osservare l'atto di notificazione di una sentenza, deve ben osservare l'esistenza osservare del 5 il bollo istruzioni 16 maggio, e seguenti soltanto i fogli che gli vanzano a somma realmente usata, e non redigerle a parte scrivere l'atto di notificazione.

6. Si è fatto questo quesito se i cancellieri di pretori di pretori e rilasciati in carta bollata debbano essere inscritti nel registro generale cronologico, e se l'obbligo di essere esatto in base al § 9, ultimo capoverso, della istruzione 16 maggio 1880.

7. Ad analogo quesito si è dichiarato che, quando nell'assegnare la chiusura giornaliera del registro generale cronologico, il cancelliere trovasse di dover constare del numero e valore dei fogli inoperati, perchè non ancora interamente scritti, le annotazioni nella relativa colonne, tralasciando di atti da compiersi in più giorni, come verbali di primi testimoniali, perizie, sentenze, ecc., che deverà far constare di questa circostanza nel margine di chiusura, annotando l'addizione a piè di pagina, ed il riposto che si deverà fare appena si avranno tutte le annotazioni occorrenti.

8. Si è chiesto se essendo stato l'articolo 16 del regolamento applicabili le disposizioni della legge 1859 che fissano i diritti degli ufficiali giudiziari del cancelliere non è annessa alcuna tariffa per gli atti compiuti dal cancelliere stesso esercitato nell'esporto del cancelliere medesimo.

9. Si è chiesto se nel fascicolo che per ciascuna causa o per ciascun affare deve formarsi nelle cancellerie delle preture e tenuti dall'articolo 12 del regolamento debbano essere inscritte le pretore. In citazioni, i pignoramenti e simili terze — in caso affermativo — quale citazione debbasi continuare la raccolta in registri non appositi e ricevuti speciali, e se è dichiarato che nel fascicolo di ciascuna causa debbano essere inscritti gli atti che si riferiscono alla causa, e che in tutte quelle devono essere inscritte nel registro di che all'articolo 102, num. 4 del regolamento generale giudiziario, che è quello del registro cronologico.

10. Si è pure debitato se nel fascicolo si debbono inscrivere le citazioni, comparse, verbali ed altri atti fatti anteriormente al 1° giugno 1880, e se è dichiarato che nel fascicolo si debbono inscrivere nel fascicolo, se per la continuazione della causa o memorandum il loro deposito e la produzione in giudizio.

Per la rastituzione di questi atti, vaggiati in ottobre 1879 e febbraio 1880, 16 maggio p. p. e Bollettino ufficiale n. N. 30.

11. Ad altro quesito si è risposto, dichiarando che i registri indicati al numero 3, 4 e 5 del regolamento generale giudiziario non sono più necessari, epperò continuarono a tenersi a seguiti sieno devranno essere inscritti gli atti relativi, i quali però devranno essere inscritti nel registro generale cronologico, ed annotate nella rubrica generale alfabetico, di che al § 80 delle istruzioni 16 maggio p. p.

12. Si è debitato che, per le espressioni tanto nella tabella al § 2 delle istruzioni del ministero delle donne del 13 maggio p. p., il primo foglio dalle copie di tutte le sentenze della Corte, spedite in forma non esecutiva debba essere da lire 2.

Si è arrecito che, nella tabella in parola, è detto che dovranno essere scritte in carta, col bollo ordinario da lire 1 e col bollo speciale di lire 4, le copie non in forma esecutiva, da notificarsi per cautela, della sentenza e del provvedimento di Corte d'appello; e da ciò conseguiva che col bollo speciale di lire 4 sono composte le tasse di lire 2 per la copia, e le tasse di lire 2 per la relazione dell'usciere, da farsi di seguito.

Che se il primo foglio avesse ottenuto il bollo ordinario da lire 1 e quello speciale da lire 2, la relazione dell'usciere non potendo aver fatti di seguito, ma dovendo essere scritta sopra altro foglio e pure col bollo ordinario da lire 1 e quello speciale da lire 2.

Le copie sulle quali non vegliasi fer scritto la relazione di seguito nell'originale non sono essere scritte sopra carta, pel primo foglio, col bollo ordinario di lire 1, e il bollo speciale di lire 2, e pei seguenti gli altri bollo ordinario di una lira.

II. Si è dubitato se la tassa di registro per l'atto d'ascisro sia una sola, ciò se sia dovuta soltanto per l'atto di citazione, ovvero dell'usciere e rimborsata dalla volontaria sulla a pieni dell'atto originale o della copia, che viene restituita alla parte richiedente, oppure se siano dovute tante tasse quante sono le persone alle quali deve essere fatta la notificazione, e ciò in modo eguale, per modo che anche per le copie da notificarsi al debitor fur uso di carta da bollo speciale.

Il 2° è dichiarato che la legge 11 gennaio 1880 non ha fatto alcuna innovazione nella misura e nell'ammontare della tassa, ma la solo modificato il modo di esazione, assistendo alla marche in bollo speciale applicato alla carta con bollo ordinario e che perciò per ogni atto di notificazione è dovuta un'unica tassa di registro.

14. A questo proposito da alcuni cancellieri si è dichiarato, che la legge 11 gennaio 1880 non ha fatto alcuna innovazione nella misura di un obbligo ad esso imposto, ed avendo o meno nel diritto di esercizi 20 che non è stato mai esercitato, ma solo nel modo di esazione.

15. Si è chiesto se il nunero d'ordine che deve essere apposto alle copertine dei fascicoli debba essere il numero che fu dato al primo mandato, o il numero che dichiarato, che il numero che deve portare il fascicolo non è quello del primo mandato, ma quello che corrisponde al numero, bensì un numero progressivo speciale, il quale di anno in anno deve indicare quanti dell'intero numero d'ordine sono stati dati a fascicoli.

Si è pure dichiarato che anche la rilevazione del numero d'ordine non è necessaria se state scritte o la relative sentenze per certificato di atti devono essere inscritti nel registro generale cronologico.

4. Essendo stata fatta domanda se la nota per la iscrizione della causa nel ruolo d'udienza, dev'essere iscritta nel registro generale cronologico, si è risposto affermativamente.

5. Si è chiesto se le copie di sentenze, che già furono inscritte nel registro generale cronologico nel momento in cui furono rilasciate, debbono essere nuovamente quando l'esistere la stessa copia in natura e quindi non vi sarebbe nulla colonne apposite d'indicare il numero delle copie rilasciate, e che non è necessario che il nicome il foglio ed i fogli di carta bollata su quali sono esiste in copia possono essere stati rilasciati nel registro, e che, finalmente, il cancelliere, nell'osservare l'atto di notificazione di una sentenza, deve ben osservare l'esistenza osservare del 5 il bollo istruzioni 16 maggio, e seguenti soltanto i fogli che gli vanzano a somma realmente usata, e non redigerle a parte scrivere l'atto di notificazione.

6. Si è fatto questo quesito se i cancellieri di pretori di pretori e rilasciati in carta bollata debbano essere inscritti nel registro generale cronologico, e se l'obbligo di essere esatto in base al § 9, ultimo capoverso, della istruzione 16 maggio p. p.

7. Ad analogo quesito si è dichiarato che, quando nell'assegnare la chiusura giornaliera del registro generale cronologico, il cancelliere trovasse di dover constare del numero e valore dei fogli inoperati, perchè non ancora interamente scritti, le annotazioni nella relativa colonne, tralasciando di atti da compiersi in più giorni, come verbali di primi testimoniali, perizie, sentenze, ecc., che deverà far constare di questa circostanza nel margine di chiusura, annotando l'addizione a piè di pagina, ed il riposto che si deverà fare appena si avranno tutte le annotazioni occorrenti.

8. Si è chiesto se essendo stato l'articolo 16 del regolamento applicabili le disposizioni della legge 1859 che fissano i diritti degli ufficiali giudiziari del cancelliere non è annessa alcuna tariffa per gli atti compiuti dal cancelliere stesso esercitato nell'esporto del cancelliere medesimo.

9. Si è chiesto se nel fascicolo che per ciascuna causa o per ciascun affare deve formarsi nelle cancellerie delle preture e tenuti dall'articolo 12 del regolamento debbano essere inscritte le pretore. In citazioni, i pignoramenti e simili terze — in caso affermativo — quale citazione debbasi continuare la raccolta in registri non appositi e ricevuti speciali, e se è dichiarato che nel fascicolo di ciascuna causa debbano essere inscritti gli atti che si riferiscono alla causa, e che in tutte quelle devono essere inscritte nel registro di che all'articolo 102, num. 4 del regolamento generale giudiziario, che è quello del registro cronologico.

10. Si è pure debitato se nel fascicolo si debbono inscrivere le citazioni, comparse, verbali ed altri atti fatti anteriormente al 1° giugno 1880, e se è dichiarato che nel fascicolo si debbono inscrivere nel fascicolo, se per la continuazione della causa o memorandum il loro deposito e la produzione in giudizio.

Per la rastituzione di questi atti, vaggiati in ottobre 1879 e febbraio 1880, 16 maggio p. p. e Bollettino ufficiale n. N. 30.

11. Ad altro quesito si è risposto, dichiarando che i registri indicati al numero 3, 4 e 5 del regolamento generale giudiziario non sono più necessari, epperò continuarono a tenersi a seguiti sieno devranno essere inscritti gli atti relativi, i quali però devranno essere inscritti nel registro generale cronologico, ed annotate nella rubrica generale alfabetico, di che al § 80 delle istruzioni 16 maggio p. p.

12. Si è debitato che, per le espressioni tanto nella tabella al § 2 delle istruzioni del ministero delle donne del 13 maggio p. p., il primo foglio dalle copie di tutte le sentenze della Corte, spedite in forma non esecutiva debba essere da lire 2.

CORRISPONDENZE ITALIANE

Potenza, 11 giugno. — Nel *Corriere della curiosa* lotta elettorale che s'è ora combattuta e la lunga ora di discussioni che l'ha seguita, il collegio che meno fu nominato forse fu quello di Potenza. Si è detto: Potenza, ricinta Brunco; e qualche cosa non si è risolto del Brunco fosse stata qualche cosa di feisio, di necessario, di si credeva ogni possibile di l'ita. Ma, pero qui c'è stata lotta, lotta fiera, strana, nel condotta, tale insomma che, mentre la lotta dell'altrieri non fu che una partenza alla vita politica, può d'altra parte formire anche qualche utile insegnamento. Ecco dunque, a mio giudizio, le due altre volte ho avuto l'onore di raccontare ai lettori dell'*Opinione* varie vicende di questa vita di provincia e molte persone della progressoria potentina e lucana, ho forse non poco tutto a dolorosi che altri hanno fatto dell'attività con la quale si agitava l'oblìgo; parlarò perciò ora, tanto più che la elezione d'ieri. Brunco, su per giù fatta dall'attività con la quale si agitava la gran verve di *Strada*ola, non ha qualche nuta speciale se non che mi prolodii e la conoscenza personale.

Qui, come sapete, abbiamo in fortuna di avere per profitto il comm. Cervaggio, uno dei nomi politici e letterari per antica Pubblico

anno continuare sino al compimento del loro mandato.

PRUSSIA. Oroplasmosi ora dell'inchiesta parlamentaria.

SVEZIA prende atto della dichiarazione del ministero circa alla costituzione della indipendente agenzia.

SVIZZERA vi si associa alla proposta della Commissione, colla quale la Camera sconsiglia la costituzione d'Incliesta giudiziaria.

TURCHIA. Furono approvati con numerosi voti del 1° gennaio. Andranno in vigore fra tre.

PERSIA. L'on. Seguiriotti chiede d'interpellare il ministro delle finanze sulla applicazione d'alcune disposizioni alle interferenze di finanza. (Rarità)

La seduta è levata a ore 7 20.

Domani seduta a ore 2.

Associazione costituzionale romana

Ieri sera, alle ore 8 1/2, si è riunita, nella sala Dante, sotto la presidenza del conte Terenzio Mamiani, l'Associazione costituzionale romana per discutere intorno ai criteri da seguire nelle elezioni amministrative.

Le presidenza ha non certo della terapeutica avvenute o meno in corso con altre Associazioni. Espose le cause per le quali non fu possibile l'intervento dell'Associazione progressista, che imposero, fra le altre condizioni, due candidati notoriamente repubblicani.

S'intrapresero allora altri negoziati con altri gruppi, e la presidenza si è riservata di proporre in una prossima adunanza la propria lista, nella quale, oltre i candidati del partito liberale moderato, siano compresi altri uomini cittadini, che abbiano dato prova di amore alla patria italiana, e riconoscano l'unità nazionale in Roma, e non siano compromessi da alcun fatto contrario a questi principii.

L'assemblea, dopo lunga discussione, ha fatto sue le idee della presidenza per raggiungere le trattative su queste basi.

Non entriamo in altri particolari, da quali non può opportunamente render conto quando l'assemblea avrà deliberato sulla lista che la presidenza è incaricata di promulgare.

Gli organici

Ci scrivono:

Egregio signor Direttore,

Il 30 c. A. nel suo articolo « Gli organici del ministero delle finanze » ha detto molte e gravissime verità ed ha fatto giustissime riflessioni.

Devo ha dimenticato, intorno alla categoria d'ordine, alcune non importanti che in apparenza e quelle che sono Lei, egregio sig. Direttore, di pubblicare.

La graduazione della categoria d'ordine, fissata non arbitrariamente ma empiricamente, cominciando dal capo sezione in giù, allora due categorie, introdotti nel principio del 1870 per gli uffizi d'ordine (archivisti capi) dello uno direttori e di servizio sono i capi sezione fanno nelle rispettive incombenze.

Questo principio viene pure sancito anche dal ministero della guerra, dove i capi sezione sono designati, alla fine dell'articolo VII dice: « Questi uffizi (gli uffizi d'ordine) sono destinati a servir degli uffizi superiori e quando è desiderabile che il titolo del capo d'ufficio si attribuisca quello per-della il capo sezione e attribuiscasi, così coi nuovi organici si propone che gli archivisti capi assumano la denominazione di capo d'ufficio d'ordine, così e desidesi alle per cure affidate non pare la denominazione degli archivisti, non vi è luogo a dubbio di opinione a spettazione avvenente negli uffizi generali così sono addetti.

E nell'allegato n° 11 della relazione stessa peraltro la categoria d'ordine alle altre, sia dell'Italia che degli Stati esteri, non è conforme, cominciando dal porre gli archivisti capi di prima classe assimilati ai primi segretari dell'amministrazione italiana e fra i capi d'ufficio e direttore delle amministrazioni estere.

Nell'articolo IX della relazione medesima enormemente le condizioni nelle quali trovansi i capi sezione e i segretari di prima classe assimilati come causa giusta ed avviene la proposta di aumentare di L. 500 il loro stipendio.

Ma nulla dicesi degli archivisti capi di archivisti capi e gli archivisti di prima classe assimilati, precisando bensì per quest'ultimi e gran parte dei secondi hanno raggiunto già e gli altri non tarderanno a raggiungere il secondo.

Dopo tutto ciò non sarebbe logico e giusto che anche agli archivisti capi ed agli archivisti di prima classe assimilati si aumentasse di L. 500 lo stipendio e ciò che produrre ottenerli in sei o sette anni like e al più?

Roma, 15 giugno 1881.

X.

Notizie Interne e Fatti Vari

Direttore d'Italia. — Leggiamo nel *Pungolo* di Napoli:

Contrariamente a quanto annunzia un giornale del mattino, il bodivo non è partito ieri sera, ma, fino a stamane, si stava sulla di certo relativamente alla sua partenza.

Le sole donne hanno lasciato il soggiorno della *Favorita*, imbarcandosi su di un piroscafo della Società Rubattino.

A quanto sembra, poi, Thorwa si è fatto partire per Costantinopoli, quantunque sieno telegrafato da colà che non sarà ricevuto.

L'ambasciata un generale, Nedel pascià, per cercare di persuadere il sultano.

Intanto gli ordini dati al governatore della nave sono i seguenti: se si Dardanelli gli si proibisce il passaggio, bordeggiare finchè gli sia data la notizia di sbarcare.

Il Congresso degli alienisti. — *L'Italia Centrale* di Reggio Emilia scrive:

Nella

INSERZIONI A PAGAMENTO

Dirigersi esclusivamente all'UFFICIO CENTRALE D'ANNUNZI A. MANZONI & C.°
MILANO — Via della Sala, 14.
PARIGI — Via di Pietra, 89
ROMA — Rue de Faubourg, St. Denis, 65.

ARTICOLI COMUNICATI ANNUNZI
Commerciali
per pagina in linea o spazio di linea di 7 . . . . . L. —
» » » » » » . . . . . »
» » » dopo la firma del gerente . . »

INTENDENZA DI FINANZA IN ROMA

Avviso d'asta

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 ant. del giorno 5 Luglio 1880 nell'ufficio della R. Pretura di Vercelli si procederà alla vendita mediante incanto a pubblica gara degli Stabili sottoindicati, pervenuti al Demanio dello Stato, per effetto della Legge 7 luglio 1866, N. 3036, e 6 agosto 1867, N. 3848.

Lotto N. 4980. — Tabella N. 5252. — Terreni seminativi, vitati ed olivati, gravati di miglioria, siti nel Comune di Varzi al Voc. L. Girate e Pontenello, provenienti dal Capitolo della Collegiata di S. Paolo in detto luogo. Segnati in mappa alla Sez III, coi N. 1093 al 1096, 1705, 1703, 1715 e 1731. Estimo, ettari 772 33. Superficie, Ettari 11, 29 40. — Prezzo d'asta L. 10 235 48.

FLUIDO KELLER
PREPARAZIONE AMERICANA PER LA PELLE
Questo fluido composto colle varie essenze vegetali dell'America si adopera per far sparire le lentiggini, le macchie, le rugosità e screpolature delle pelle; è per il migliore balsamico per avere per sempre bella ed igienica pelle, abbellisce, rende morbida e trasparente la cute rugosa, preservandola dalle prime delle vecchiaia.
Prezzo del flacone, lire 3 con istruzione.
Deposito generale per l'Italia presso A. MANZONI e C., via della Sala, 16, Milano.
In Roma, stessa Ditta via di Pietra 91 (accanto l'Albergo Cesari).
Spedizione in ogni paese contro rapida portale anticipato con vaglia cambiare ferroviaria.

FARM. della LEGAZIONE BRITANNICA, Firenze via Tornabuoni, 17

PILLOLE ANTIBILIOSE E PURGATIVE DI **A. COOPER**
rimedio rinomato per le malattie biliose, mal di fegato, male allo stomaco ed agli intestini, stitichezza negli stessi disordini d'indigestione, per mal di testa e vertigini.
Queste Pillole non arrecano d'ordinario nel sedarle lungo tempo. Il loro uso non richiede alcuna dieta speciale, e non disturba le loro azioni. Vale con vantaggiosa alle fanciulle ed alle donne incinte come giustamente alcune impongono ogni altro rimedio.
Si vendono in scatole di piccolo di **Una Lira**, in Cent. 50 per il porto.
Si spediscono dalla casa. Franco-bollo per l'estero. Si vende presso tutte le principali farmacie del Regno.
Deposito generale per l'Italia presso A. MANZONI e C. via Sala, 16, e nelle farmacie seguenti, già Farini, Porta Porta Venezia. L. Zambeletti, S. Pozzo, F. Carli, Valsecchini laterale, Verzieri e Bonzi. — In Monza, presso L. Bellora e Comp., via di Pietra. n. 91 (accanto l'Albergo Cesari — *Torino*, Turinese, Mondo — *Bergamo*, Terzi — *Modena*, Nelsi — *Reggio Emilia* — *Reggio Jodi* — *Ferrara*, Farmacia Baldiga, e dai principali farmacisti nelle primarie città d'Italia.

DELICATA FRAGRANZA
L'eccellenza nei profumi è qualche cosa come la bellezza nel sesso gentile: piacciono tutte due, destano sempre ammirazione avendo ambedue per base principale la purità del profumo. Per alcuni il sandalo è il migliore odore, preferiscono il legno di rose, altri quello di gli e il più aggradito, mentre a diversi piace solo il vaniglia per quello l'essenza delle più preziose piante. Ma il profumo più squisito di assenza e non vi è la vera in troppa lieta di fiori, delle vi erano, da cui si ne ricavano i profumi. Ora, come l'odore rubato presenta ed offerti, siamo in tutto come in impossibilità per un prossimo tempo d'avere una essenza che non possa prontamente dai diversi gradi di eccellenza per ognuno.

Dove esser prima di rinvidità
Dove essere innocua alla salute,
Dove essere non tanto pregna di fragranza,
Dove essere svanita in un momento,
Deve invigorire e non indebolire.

Nel confiamo che tutti i requisiti pratici dei quali più opposti contraddizione che quasi non i requisiti indispensabili di un buon e fino. La grande difficoltà sta nel trovare un profumo che riunisca le accennate proprietà. In questo per non abbiamo avuto una lunga ed esteso esperienza dell'arte della profumeria ciò sulla quale consiste e ne è la parte più difficile, non crediamo meriti i nostri successi a sostenere la sola reputazione sotto un prolungato **Eau Qual fragrante profuma la**

L'Acqua Florida di Murray e Lanman,

il più delicato e con tutto ciò il più duraturo e delizioso di profumi. Spruzzato il fac ultimo sulla mano desta di rinfrescante incenso, cosparso il mal di capo, il nervoso e la debolezza, imparisce, ossigena e ravvia la sola fonte della salute e mantiene, il che non poco interessa da ognuno alcun problema.
Grato nell'alpeo del luogo diretta un positivo rinvigorimento, solleva a felicità, i languori e la debolezza. La persona tutta ne acquista così grazia forza ed energia. Pochi goccie profuse negli abiti, circondano la persona della più delicata aureola, ed è un preservativo quasi sicuro contro tutte le infezioni o malattie contagiose.
Di nomine valore sulle stanze di un malato neutralizza ogni indecente malsano e morboso che possa essere seguito nell'aria, preservando i domestici effetti, preservando la salute a chiunque, preservino e inquinano, dalle quali sono difficili a firmo. Ma siccome vi sono molte e pericolosi, state attenti di chiedere ed ottenere sempre l'**Acqua Florida di Murray e Lanman**, Fondata Di Nuova York, che sono gli unici proprietari di questo articolo genuino.
Vendesi in Milano presso il deposito generale **A. Manzoni** & C., via della Sala, 16, stessa stessa Ditta via di Pietra, 91 (accanto all'Albergo Cesari).

CHINOIDE DI ARMAND
I consumi sperimentati fatti negli Ospitali di *Parigi* (dai dottori *Forget*, Cazalis ho, Beaufort, Bonnet, Bonnet, Bonnet, Bonnet) d'Algerie trasportato del ministero della Marina; e del *Belgio* (dai dottori Jacquez, Piraux, Mauriceau, Hanon, Vanden, Corbeau, Vanden) stabiliscono in modo evidentissimo il successo del **Chinoide di Armand** nel cura di *Febbri intermittenti*, di *Reumatismi*, di *Nevralgie*, di *Emicranie*, di *Malattie periodiche ostinatissime*, di *Accessi pernicios*, di *Cachessie palustri*, di *Anemie*, di *Debolezze*, di *Inappetenza*, di *Dispepsie*, di *Gastralgie*, di *Gastriti*, di *Gastro-enteriti*, di *Dissenterie*, di *Diarree croniche*, di *Coliche epatiche*, di *Renali*, di *Vesicali*, di *Uterine*, di *Emorroidi*, di *Scrofole*, di *Rachitismo*, di *Tumori bianchi*, di *Ulcere*, di *Piaghe*, di *Cancrene*, di *Scorbuto*, di *Cachessie scorbutiche*, di *Malattie della pelle*, di *Erisipele*, di *Eczemi*, di *Erpeti*, di *Impetigini*, di *Pustole*, di *Foruncoli*, di *Antraci*, di *Carbonchi*, di *Malattie del Sangue*, di *Clorosi*, di *Anemia*, di *Leucoflemmasie*, di *Idropisie*, di *Ascite*, di *Anasarca*, di *Edemi*, di *Ipertrofie*, di *Indurimenti*, di *Ingorghi*, di *Tubercolos